

N. R.G. 17916/2011



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
QUARTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Manuela Velotti
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17916/2011 promossa da:

F. O SRL IN LIQUIDAZIONE (C.F. _____) con il patrocinio dell'avv. JORIO ALBERTO, elettivamente domiciliato in VIA ALFONSO RUBBIANI 10 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. JORIO ALBERTO

M. GU (C.F. _____), **L. V.** (C.F. _____) contro **D. GI** (C.F. _____) **ATTORE**
dell'avv. LUPOI MICHELE ANGELO e dell'avv. BUONAGUIDI VITTORIO (BNGVTR65M30F205P) VIA VISCONTI DI MODRONE 7 20100 MILANO; BATTAGLIESE GUIDO (BTTGDU64M14F205G) VIA VISCONTI DI MODRONE 7 MILANO; , elettivamente domiciliato in VIA CESARE BATTISTI N. 33 BOLOGNA presso il difensore avv. LUPOI MICHELE ANGELO

CONVENUTI

N. N. P. S. L.L.C.

CONVENUTO CONTUMACE

CONCLUSIONI

Per parte attrice: "Voglia l'Ill.mo Tribunale,

contrariis reiectis

riservata l'ammissione di ogni eventuale e successiva istanza e/o deduzione istruttoria;

1) accertare e, per l'effetto, dichiarare nei confronti del **F. O s.r.l.** in liquidazione l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto di istituzione e di contestuale dotazione di beni del Trust **A**, disposto dal sig. **Ma G** in data 20 maggio 2009 a mezzo rogito Notaio Alberto Villa di Milano (rep. n. 77222, racc. n. 20985) ed avente per oggetto i seguenti beni:



- appartamento ad uso civile abitazione censito come segue al Catasto Fabbricati del Comune di Bologna: foglio mappale subalterno , viale , vani RCE 1.820,51;
 - box ad uso autorimessa censito come segue al Catasto Fabbricati del Comune di Bologna: foglio , mappale subalterno - viale , mq 14, RCE 186,54;
 - quota di 1/3 dell'appartamento ad uso civile abitazione censito come segue al Catasto Fabbricati del Comune di Bologna: foglio mappale , subalterno via vani RCE 1.193,02;
 - quota di partecipazione di € 9.900,00, pari al 99% del capitale sociale della O M A1 s.r.l., C.F. e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna con sede legale in Bologna,
- 2) ordinare al conservatore dei competenti registri immobiliari e del competente Registro delle Imprese la trascrizione dell'emananda sentenza, con ogni consequenziale provvedimento.
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, oltre ad IVA, CPA e rimborso forfetario ex art 15 t.p.”

Per parte convenuta: “Nel merito:

Accertata e dichiarata la piena efficacia dell'atto istitutivo di Trust A. e del contestuale atto di dotazione del fondo (rep. racc.

Rigettare integralmente le pretese avversarie, poiché infondate in fatto e diritto, per i motivi e le eccezioni sollevate.

Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, oltre a spese forfettarie, come per legge”.

IN FATTO

Con atto di citazione in data 24.11.2011 il F O1 s.r.l. in liquidazione in persona del curatore conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Bologna M: G: , D: G: , L V: e la società di diritto statunitense Nl Nc P. S. L.L.C. per sentir dichiarare l'inefficacia nei confronti della procedura, ai sensi dell'art.2901 c.c., dell'atto di istituzione e contestuale dotazione di beni del “trust A. ”, disposto da M. : G: in data 20 maggio 2009 a mezzo rogito notaio Alberto Villa di Milano, avente ad oggetto alcuni beni immobili di sua proprietà siti in Bologna e la sua quota di partecipazione di euro 9.900,00, pari al 99% del capitale sociale di O M: A. s.r.l.



Esponiva la difesa attrice che il fallimento della O s.r.l. in liquidazione era stato dichiarato con sentenza del Tribunale di Bologna del 16-19.12.2008; che, all'esito di un ricorso cautelare *ante causam* per sequestro conservativo (concesso con ordinanza del 18.11.2009, confermata in sede di reclamo), il curatore aveva promosso nei confronti di M. G in qualità di consigliere di amministrazione e amministratore delegato della società fallita, un'azione di responsabilità ai sensi dell'art. 146 l.f. e dell'art. 2476 c.c., chiedendone la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti dalla società e dai creditori in misura non inferiore a €. 549.628,77; che, in occasione di un verifica in ordine alla solvibilità dei soggetti responsabili del dissesto della società fallita, era emerso che M: G aveva istituito in data 20.5.2009 il "Trust A." destinandovi l'intero suo patrimonio immobiliare e l'intera sua quota di partecipazione nella O M: s.r.l.; che l'atto in questione, da considerarsi a titolo gratuito, aveva l'unico scopo di sottrarre il patrimonio di M: G dalle iniziative dei suoi creditori; che invero vi era sostanziale coincidenza tra disponente e trustee (la società N. N. P. t S. L.L.C.) e che i beneficiari erano, oltre allo stesso disponente, la madre L. V. e il fratello D: G. Si costituivano in giudizio M: G. D. G. e L. V. i, i quali eccepivano l'insussistenza dei presupposti oggettivo e soggettivo della proposta azione revocatoria, rilevando, quanto al primo, che non risultando in primo luogo provata l'esistenza dell'affermato credito, non ancora venuto ad esistenza in quanto *sub iudice*, difettava non soltanto la condizione pregiudiziale dell'azione revocatoria, ma anche il requisito dell'*eventus damni*; contestavano altresì il requisito soggettivo, osservando, tra l'altro, che l'atto istitutivo di *trust* doveva essere qualificato non già come atto a titolo gratuito, bensì a titolo oneroso, e concludevano nel merito per il rigetto della domanda. Il giudice, dopo avere ordinato il rinnovo della notifica alla N. N. P. S. L.L.C., all'udienza del 6.3.2014 ne dichiarava la contumacia; quindi, in assenza di richieste istruttorie, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 20.11.2014

IN DIRITTO



L'azione revocatoria proposta dal F O s.r.l. in liquidazione concerne l'atto di istituzione e contestuale dotazione del "Trust A ", disposto da M G i in data 20 maggio 2009 a mezzo rogito notaio Alberto Villa di Milano (rep. n. , racc. n.), avente ad oggetto alcuni beni di proprietà dello stesso disponente, e segnatamente un appartamento sito in Bologna viale , un box ad uso autorimessa, 1/3 di una ulteriore appartamento sito in Bologna, via e la quota di partecipazione di euro 9.900,00 del capitale sociale di O M A s.r.l.

Tanto premesso, deve osservarsi in linea generale che l'istituto giuridico del *trust* fa parte di una categoria di atti dispositivi di derivazione anglosassone, che ha trovato ingresso nell'ordinamento giuridico italiano a seguito dell'emanazione della legge 16 ottobre 1989, n. 364, con la quale è stata ratificata la Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985.

Il *trust*, così come conosciuto dagli ordinamenti di *common law*, si qualifica come strumento giuridico finalizzato alla protezione del patrimonio o di parte di esso mediante un rapporto di natura fiduciaria, che implica un trasferimento o una destinazione di proprietà, a cui è connesso l'obbligo del *trustee* di eseguire le disposizioni del *settlor* a vantaggio del *beneficiary*, talora sotto la supervisione di uno o più *protectors*, e a cui è collegato il diritto del *beneficiary* di esigere la prestazione. Il riconoscimento di tale istituto implica che i beni in *trust* siano "segregati" rispetto al patrimonio del *trustee*, con la conseguenza che i creditori personali del *trustee* non hanno alcuna possibilità di rivalersi sui beni oggetto del *trust* stesso.

Peraltro l'art. 15 della Convenzione, relativa alla legge applicabile ai trust e al loro riconoscimento, prevede che la stessa non possa essere di ostacolo all'applicazione delle disposizioni inderogabili della *lex fori*, tra le quali rientrano, per espressa previsione, le norme in materia di protezione dei creditori in caso di insolvenza (lett. e); la disposizione in questione comporta pertanto, con riguardo ai *trust* interni, che la tutela dei terzi creditori sia affidata agli ordinari strumenti accordati dall'ordinamento italiano ai



creditori nei confronti degli atti lesivi dei loro diritti, e cioè alle azioni revocatorie ordinaria e fallimentare, disciplinate, rispettivamente, dagli artt. 2901 e ss. e dagli artt. 64 e ss. l.f.

Va tuttavia puntualizzato che, delle tre classi di creditori che possono interferire con il *trust* (segnatamente, i creditori del *settlor*, del *trustee* e del *beneficiary*), solo quelli del *settlor* possono rientrare nell'area della revocatoria ordinaria, posto che i beni del *trust* sono necessariamente segregati all'interno del patrimonio del *trustee* ed i creditori del *beneficiary* non possono aggredire i beni del *trust*, che lo stesso beneficiario non ha diritto di ottenere anticipatamente o difformemente dalle originarie disposizioni del *settlor*.

Passando dunque al merito della proposta azione revocatoria, concernente l'atto istitutivo del *trust*, va ricordato che l'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua legittima esperibilità: 1) l'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria e il debitore disponente, 2) l'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell'atto traslativo, 3) la ricorrenza, in capo al debitore, ed eventualmente in capo al terzo, della consapevolezza che, con l'atto di disposizione, venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori.

In particolare, per quanto riguarda il presupposto dell'esistenza del credito, non è necessaria la concreta esigibilità di esso, potendo l'azione pauliana essere esperita in concorso con gli altri requisiti di legge anche per crediti condizionali, non scaduti e/o soltanto eventuali; l'art. 2901 c.c. ha infatti accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione di credito, ancorché non accertata giudizialmente (vedi tra le tante, Cass., n. 11471/2003; Cass. n. 14166/2001), sicché *“anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria”*(Cass., n. 9440/2004).

Alla stregua dei richiamati principi, dunque, la circostanza che la pretesa creditoria vantata dal fallimento attore nei confronti di D G sia tuttora *sub judice* nell'ambito del distinto giudizio di responsabilità ex artt. 2476 c.c. e 146 l.f. pendente tra le parti e non ancora definito non è



ostativa al riconoscimento del presupposto in esame, in quanto nel caso di rigetto della domanda la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. rimarrebbe sostanzialmente priva di effetti.

Ed invero, nell'ipotesi di credito litigioso l'accertamento che scaturisce dalla decisione di accoglimento della revocatoria è nella sostanza un accertamento di inopponibilità dell'atto dispositivo al creditore che, per lo stesso carattere strumentale della revocatoria rispetto alla conservazione della garanzia patrimoniale, ha natura condizionale, nel senso che, qualora successivamente il creditore veda negata la sua qualità, i suoi effetti sostanzialmente si risolvono, in quanto viene meno la possibilità di realizzazione degli effetti di detto accertamento, cioè la possibilità per il creditore di esercitare la garanzia patrimoniale sui beni oggetto del negozio oggetto della revocatoria, poiché il creditore, in ragione del mancato riconoscimento del credito, si vede negata la situazione giuridica in funzione della quale avrebbe potuto esercitare la detta garanzia (così Cass., n. 19289/2007).

Procedendo oltre nell'esame delle condizioni dell'azione revocatoria, si osserva che, affinché possa ritenersi integrato l'elemento oggettivo dell'*eventus damni*, non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito secondo una valutazione operata *ex ante* con riferimento alla data dell'atto dispositivo e che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una variazione qualitativa di esso, che comporti maggiori difficoltà e incertezze nell'esecuzione coattiva (tra le tante Cass., n. 7767/2007; n. 16986/2006; n. 8096/2006; n. 15257/2004; n. 3546/2004; n. 2792/2002).

Ciò posto, deve osservarsi che, nel caso di specie, è innegabile la sussistenza del presupposto in questione, atteso che M G i ha destinato nel "trust A " la totalità dei cespiti immobiliari di sua appartenenza (circostanza non contestata dai convenuti, i quali non hanno allegato né tanto meno provato l'esistenza di un patrimonio residuo in grado di soddisfare le ragioni del creditore).

Quanto poi alla natura gratuita o onerosa del *trust*, si osserva che l'atto dispositivo può avere natura di liberalità, ovvero rappresentare adempimento di un obbligo morale, o ancora può costituire un mezzo



per adempiere ad un obbligo giuridico (c.d. *trust* solutorio); per accertare la natura liberale, e quindi gratuita, ovvero solutoria, e quindi onerosa, dovrà perciò aversi riguardo alle intenzioni del disponente e agli obblighi del *trustee* nei confronti dei beneficiari.

In ogni caso, il soggetto rispetto al quale va verificata l'esistenza di una *causa solvendi* ai fini del riconoscimento della natura onerosa, non può essere individuato nel *trustee*, bensì in colui che risulta destinatario finale del vantaggio, rispetto al quale il disponente si sia obbligato all'istituzione del *trust* e nella cui sfera patrimoniale l'eventuale dichiarazione di inefficacia spiegherà i suoi effetti: è costui, invero, che subisce un'effettiva diminuzione patrimoniale in ipotesi di accoglimento dell'azione revocatoria e nei confronti del quale, di conseguenza, deve essere verificata la sussistenza dell'elemento soggettivo del *consilium fraudis*.

Tanto chiarito sotto un profilo generale, si rileva che, nel caso di specie, il *trust* A ha come finalità il soddisfacimento dei bisogni e delle esigenze di vita di M. G., il mantenimento del suo attuale tenore e qualità di vita, nonché la sua assistenza personale e medica (cfr. doc. 6 parte attrice, art. 2) e indica come *trustee* la società statunitense N. N. P. S. L.L.C., della quale lo stesso M. G. è procuratore.

I beneficiari del *trust* risultano poi essere lo stesso disponente, nonché, in via subordinata ed eventuale, la madre L. V. e il fr. D. il conferimento risulta totalmente privo di corrispettivo economico o comunque di una qualsiasi controprestazione, come espressamente previsto dal punto 26) dell'atto.

Va infine sottolineato che M. G. ha veste di direttore operativo e procuratore del N. N. P. S. L.L.C., circostanza che rende evidente la sostanziale coincidenza tra disponente e *trustee*.

Appare allora evidente, alla luce delle suddette caratteristiche, la natura gratuita del *trust* in questione, a nulla rilevando in proposito l'esistenza di obblighi di custodia e di altro genere posti al carico del



trustee, risultando essi finalizzati esclusivamente alla realizzazione della finalità dell'atto senza interferire con la sua causa.

Orbene, la riconosciuta natura gratuita comporta l'assoggettabilità del *trust* alle condizioni di cui al n.

1) dell'art. 2901 c.c., elle cioè che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni creditorie o che, in ipotesi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento; per gli atti di disposizione a titolo gratuito è infatti sufficiente la consapevolezza da parte del debitore, e non anche del terzo beneficiario, del pregiudizio che, mediante l'atto di disposizione, si sia in concreto arrecato alle ragioni del creditore. Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza, la prova della conoscenza del pregiudizio da parte del debitore ben può essere fornita, trattandosi di un atteggiamento soggettivo, anche tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito, ed è incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e giuridici (tra le tante Cass., n. 17867/2007 cit.; n. 15389/2005; n. 2748/2005; n. 438/2002; n. 2597/2001).

Nel caso in esame, essendo stati gli atti in questione posti in essere prima del sorgere del credito (che verrà eventualmente accertato dalla sentenza di accoglimento dell'azione risarcitoria) e stante la ritenuta gratuità del trust di cui si chiede la revocatoria, deve ritenersi che l'attore abbia esclusivamente l'onere di dimostrare la dolosa preordinazione di M G

Ciò posto, deve ragionevolmente ritenersi che l'intento di M G non fosse altro che quello di sottrarre alle iniziative dei creditori, e segnatamente del curatore fallimentare, il proprio patrimonio immobiliare, come è reso evidente non solo dalla struttura del *trust* come sopra descritta e dal fatto che la sua istituzione sia avvenuta pochi mesi dopo la dichiarazione di fallimento della società O s.r.l., della quale G era e presidente e consigliere di amministrazione, ma anche dal fatto che, quasi contestualmente, anche D : G , fratello di M e convenuto unitamente a quest'ultimo nell'azione di responsabilità proposta dal fallimento, abbia a sua volta costituito un trust con atto in data 16.7.2009, conferendovi gli immobili di sua proprietà (docc. 9-10 di parte attrice).



In conclusione, l'azione revocatoria deve essere integralmente accolta, ricorrendone tutti i presupposti di legge, con conseguente declaratoria di inefficacia nei confronti della procedura attrice degli atti impugnati.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna in composizione monocratica, in accoglimento della domanda proposta con atto di citazione in data 24.11.2011 dal F. O. s.r.l. in liquidazione nei confronti di M.

G. D. G. L. V. e N. N. / P. S. L.L.C., dichiara l'inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti del F. O. s.r.l. dell'atto di istituzione e contestuale dotazione di beni del "trust A", disposto da M. G. n data 20 maggio 2009 a mezzo rogito notaio Alberto Villa di Milano (rep. n. racc. n.), avente ad oggetto i seguenti

beni:

- appartamento ad uso civile abitazione censito come segue al Catasto Fabbricati del Comune di

Bologna:

- box ad uso autorimessa censito come segue al Catasto Fabbricati del Comune di Bologna:

- quota di 1/3 dell'appartamento ad uso civile abitazione censito come segue al Catasto Fabbricati del Comune di Bologna:

- quota di partecipazione di € 9.900,00, pari al 99% del capitale sociale della O. M. A s.r.l., C.F. e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna con sede legale in Bologna,

Dispone che il competente Conservatore dei Registri Immobiliari provveda alle annotazioni ex art. 2655 c.c.



Sentenza n. 1357/2015 pubbl. il 23/04/2015
RG n. 17916/2011

Condanna i convenuti in solido a rifondere all'attore le spese di lite, che liquida in € 10.000,00 per compensi di avvocato, oltre 15% spese generali, IVA e CPA.

Bologna, 20.4.2015

Il Giudice

Manuela Velotti

IL CASO.it

